CAMERA DEI DEPUTATI N. 1612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GERARDINI, ALOISIO, PULCINI

—

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Giulianova (Teramo)

Presentata l'11 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il gioco d'azzardo merita di essere disciplinato con una chiara ed organica normativa.

Infatti, da un lato, è proibito dagli articoli da 718 a 722 del codice penale e, dall'altro, è consentito, in via eccezionale, in quattro case da gioco situate nei comuni di S. Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint-Vincent, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente, come necessario in materia penale, al divieto.

Va rimarcata la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1985 secondo la quale « la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità: sia per la diversità dei criteri seguiti, sia per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò.... » La sentenza continuava rilevando: «la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali, nonché i tipi ed i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate ». Da questo preciso richiamo della Corte costituzionale si deduce pertanto che anche le attuali quattro case da gioco sono operanti in un quadro di « insufficienze e disarmonie » legislative non più sopportabili.

Sono state presentate per questo numerose proposte di legge nelle passate legislature senza arrivare a concrete conclusioni se si fa eccezione per il testo unificato elaborato dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati nella X Legislatura. D'altra parte che ci sia la necessità di legiferare in materia è testimoniato dalla crescente diffusione del gioco

d'azzardo clandestino, nelle sue più variegate forme, che genera notevoli proventi per la malavita organizzata, con i correlati gravi rischi per tutti quei cittadini che lo praticano, non essendo tutelati da alcuna norma e senza garanzie di sorta. Inoltre sono da superare le remore di carattere morale: perché è pacifico che il gioco d'azzardo clandestino esiste ed è pertanto più immorale il consentirne tacitamente lo svolgimento che regolarizzarlo legislativamente e sottoporlo al controllo pubblico.

C'è da dire inoltre che dal 1° gennaio 1993 persone e capitali possono circolare liberamente tra i vari Stati dell'Unione europea in cui vi sono circa 350 case da gioco. Nella sola Austria, con un territorio inferiore alla regione Lombardia, vi sono 200 casinò.

Infatti è sempre più diffuso il fenomeno di visitare, anche tramite viaggi organizzati, sale da gioco collocate negli Stati confinanti, quali la Francia, il Principato di Monaco, la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Jugoslavia, con conseguente esportazione di valuta, al punto che gli italiani sono i migliori clienti dei casinò europei.

È indispensabile, pertanto, che il Parlamento si occupi della materia, considerato che il nostro Paese è l'unico Stato in Europa privo di una apposita legislazione ma con alcune case da gioco funzionanti.

Peraltro i notevoli proventi che un casinò produce vengono introitati dai bilanci comunali per il soddisfacimento dei bisogni della comunità, in special modo per lo sviluppo turistico, artistico e culturale.

La presenza di un numero equilibrato di case da gioco sul territorio potenzia e sviluppa il turismo nazionale con i ben noti vantaggi discendenti da una maggiore presenza di popolazione straniera portatrice di valuta pregiata; in modo particolare i benefici riguarderebbero l'occupazione diretta ed indotta determinante, soprattutto in questo momento storico, per l'economia del nostro Paese.

È acclarato che le case da gioco vanno considerate come un'attrattiva turistica, un elemento che integra una struttura del divertimento già esistente e, quindi, un valido elemento di richiamo e di incentivazione per una larga corrente di flusso turistico di qualità.

La presente proposta di legge attiene all'apertura di una casa da gioco nella regione Abruzzo, con ubicazione nel comune di Giulianova, in provincia di Teramo, dopo aver tenuto conto dei seguenti peculiari elementi:

1) con petizione popolare in data 27 maggio 1992, avanzata da 1800 sottoscrittori, i cittadini hanno chiesto l'istituzione di una casa da gioco;

2) il consiglio comunale con delibera n. 74 del 30 novembre 1992, ha formalmente richiesto l'istituzione di un casinò;

3) la particolare situazione di centro demograficamente contenuto (circa 23.000 abitanti) e raccolto, situato a notevole distanza dalle grandi città;

4) la centrale collocazione geografica nel medio Adriatico in una zona a grande vocazione turistica, caratterizzata da numerose bellezze paesaggistiche e naturali, da beni di notevole pregio storico, archeologico e culturale;

5) Giulianova non è sede di capoluogo di provincia e dista da una casa gioco esistente oltre 700 chilometri;

6) la presenza di servizi e infrastrutture turistiche qualificate, tra cui un centro congressi, in grado di ospitare una cospicua domanda turistica, nonché di APT;

7) il facile accesso anche dalle regioni confinanti: la città è servita da una rete ferroviaria nazionale, da strade statali, da strade provinciali; dista dallo svincolo autostradale della A14 appena 5 chilometri e dall'aeroporto di Pescara circa 40 chilometri; è dotata anche di un porto turistico;

8) Giulianova è una città situata in un bacino turistico (costa teramana) tra i più importanti del medio-adriatico con oltre 10 milioni di presenze turistiche stagionali;

9) nella città si svolgono da anni corsi di formazione professionale per *croupiers*.

La proposta di legge infine fissa norme severe per un controllo permanente sulla gestione della casa da gioco con l'istituzione di un nucleo speciale di polizia (polizia dei giochi) necessario soprattutto per impedire deviazioni penalmente perseguibili come riciclaggio di denaro sporco, tentativi di penetrazione mafiosa o camorristica nella gestione.

La ripartizione degli utili tra comune, provincia e regione vuole rappresentare il ruolo della casa da gioco in un'area vasta per la quale si rende necessario un qualificato intervento di promozione turistica oggi molto carente a causa delle esigue risorse messe a disposizione per il settore turistico da parte della regione Abruzzo.

Onorevoli colleghi, nel concludere questa relazione si vuole ribadire l'urgenza e la necessità di approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:

per presentare in Europa una situazione analoga a quella degli altri Paesi;

per dare rigorosi strumenti di controllo e di moralizzazione, oggi inesistenti, in un settore in cui se ne sente particolarmente il bisogno.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione di una casa da gioco nel comune di Giulianova).

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Giulianova.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale dell'Abruzzo su richiesta del sindaco del comune di Giulianova, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è rilasciata per non più di trenta anni e può essere rinnovata.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco del comune di Giulianova deve indicare quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

4. Le case da gioco di Venezia, Sanremo, Saint Vincent e Campione d'Italia proseguono l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Regolamento).

1. Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i

minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici, e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto:

1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire;

3) delle disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

4) della possibilità di revoca da parte della amministrazione comunale della concessione senza obbligo alcuno al risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire le regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

(Titolarità dell'esercizio).

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Giulianova.

2. L'esercizio può essere gestito attraverso le forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per eventuali soci privati.

ART. 4.

(Ripartizione dei proventi).

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Giulianova, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche e culturali altamente qualificate;

b) il 30 per cento alla provincia di Teramo che ne destina l'importo alla manutenzione e alla nuova realizzazione di infrastrutture turistiche e sportivo-turistiche ed alle rilevanze monumentali ed archeologiche;

c) il 20 per cento alla regione Abruzzo che ne destina l'importo alla promozione dell'immagine turistica del proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Giulianova ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

(Sospensione).

1. Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

ART. 6.

(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.

2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad altri Stati europei.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Si applica l'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, *introdotto dall'articolo 7 della* legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Per l'iscrizione delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata all'albo di cui al comma 1, le azioni o quote delle società devono essere rese nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.

5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo modificato dall'articolo 20 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nella Comunità europea o in altri Stati esteri.

ART. 7.

(Albo nazionale dei croupiers).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.

3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei *croupiers* sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei *croupiers*.

ART. 8.

(Polizia dei giochi).

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.

3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la

Direzione centrale di cui al comma 1, avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui vengono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per i fini di indagine e accertamento;

b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.

4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.

ART. 9.

(Norme comuni).

1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni 18. Il regolamento di attuazione della presente legge può prevedere ulteriori casi di divieto di accesso per soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative.

2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. Alla casa da gioco di Giulianova si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento oridinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 10.

(Servizio cassa).

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Giulianova si applicano le norme vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.